

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2018
700/2018/R/EEL

INTIMAZIONE, ALLA SOCIETÀ S.I.P.P.I.C. S.P.A., DI PROVVEDERE A SOTTOSCRIVERE, CON LA SOCIETÀ TERNA S.P.A., IL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE AVENTE AD OGGETTO IL PROPRIO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA UBICATO A CAPRI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046^a bis riunione del 20 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la lettera della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità del 6 luglio 2017 - prot. Autorità 23041 del 6 luglio 2017 (di seguito: lettera del 6 luglio 2017);
- la lettera di Terna all'Autorità del 19 dicembre 2018 - prot. Autorità 36118 del 19 dicembre 2018 (di seguito: lettera del 19 dicembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- la società Sippic S.p.a. (di seguito: Sippic) è attualmente ammessa all'integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 10/91;
- l'impianto Centrale elettrica di Capri (di seguito: impianto Capri), prima della data di entrata in esercizio del collegamento 150 kV Capri-Torre Centro era classificato tra gli impianti essenziali per la sicurezza di reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale;
- l'impianto Capri è stato dichiarato, da Terna, singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ex deliberazione 111/06 anche a seguito dell'entrata in esercizio del collegamento 150 kV Capri-Torre Centro (avvenuto in data 27 giugno 2017, come comunicato da Terna con lettera del 6 luglio 2017);

- Terna ha confermato, con lettera del 19 dicembre 2018, che l'essenzialità dell'impianto Capri permarrà sino all'entrata in esercizio del secondo collegamento 150 kV Capri-Sorrento (di seguito: collegamento Capri-Sorrento), nonché del riclassamento, a 150 kV, della rete Sorrento-Vico Equense-Agerola-Lettere (di seguito: riclassamento Sorrento-Lettere) e che il completamento dell'insieme degli interventi menzionati è previsto entro l'anno 2022 (il collegamento Capri-Sorrento entro l'anno 2019 e il riclassamento Sorrento-Lettere entro l'anno 2022);
- con l'ingresso in esercizio del collegamento 150 kV Capri-Torre Centro, l'attività di produzione svolta da Sippic mediante l'impianto Capri si è trasformata da attività esclusivamente asservita alla gestione verticalmente integrata di un sistema elettrico permanentemente isolato ad attività a servizio di Terna, nell'ambito di un sistema elettrico tipicamente interconnesso, ma ancora soggetto a periodi di assetto isolato (in caso di indisponibilità del collegamento 150 kV Capri-Torre Centro);
- con la deliberazione 491/2017/R/eel, l'Autorità ha accolto l'istanza presentata da Sippic per l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali, di cui alla deliberazione 111/06 (di seguito: regime di reintegrazione ex deliberazione 111/06), per il suo impianto di produzione elettrica, in quanto dichiarato da Terna singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema elettrico; più in particolare, con tale provvedimento, l'Autorità ha ammesso l'impianto al regime di reintegrazione a decorrere dal giorno successivo alla data in cui siano soddisfatte l'insieme delle seguenti condizioni:
 - a) il collegamento 150 kV Capri-Torre Centro entri in esercizio;
 - b) sia concluso un contratto di dispacciamento avente ad oggetto l'impianto Capri;
 - c) l'utente del dispacciamento titolare dell'impianto Capri adempia agli obblighi previsti, con riferimento all'utente medesimo e al citato impianto, dalla normativa sul dispacciamento e dal Codice di rete di Terna;
 - d) l'impianto Capri possa fornire il servizio per il quale è stato dichiarato essenziale da Terna, rispettando i vincoli previsti dal regime di reintegrazione ex deliberazione 111/06 e gli altri vincoli cui è soggetto l'impianto medesimo (es. derivanti dalla normativa ambientale);
 - e) Sippic comunichi a Terna, secondo modalità dalla stessa definite, i dati sulle indisponibilità dell'impianto Capri per gli anni 2014, 2015 e 2016;
 - f) Terna comunichi all'Autorità, a Sippic e a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) il verificarsi dell'insieme delle condizioni descritte alle precedenti lettere da a) ad e);
- fermo restando quanto descritto al precedente punto, l'impianto è ammesso al regime di reintegrazione ex deliberazione 111/06 sino al giorno 31 dicembre 2022;
- la deliberazione 491/2017/R/eel ha, altresì, previsto che, per il periodo in cui è applicato il regime di reintegrazione ex deliberazione 111/06, l'impianto sia escluso dalla remunerazione del sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 10/91;
- indipendentemente dall'assoggettamento al regime di reintegrazione ex deliberazione 111/06 all'impianto Capri (in luogo dell'applicazione della remunerazione dell'impianto nel sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori di

cui all'articolo 7 della legge 10/91), Sippic è tenuta a sottoscrivere, con Terna, un contratto di dispacciamento avente ad oggetto l'impianto medesimo;

- al riguardo, infatti, il comma 4.2 della deliberazione 111/06 prevede che la conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi; inoltre, ai sensi del successivo comma 4.4, la conclusione del contratto di dispacciamento deve avvenire in forma scritta;
- la stipulazione del predetto contratto di dispacciamento, indipendentemente dalle modalità sulla base delle quali viene remunerato l'impianto Capri, assume rilievo sistemico in quanto in esso vengono regolati i rapporti tra Terna e l'utente del dispacciamento dell'impianto medesimo, ai fini della determinazione delle partite fisiche di immissione di energia elettrica per l'approvvigionamento (ai fini della conseguente fornitura) di risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico e il buon esito dei contratti, nonché ai fini della valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali assunti;
- sulla base delle informazioni più aggiornate, rese disponibili da Terna con lettera del 19 dicembre 2018, risulta che Sippic non abbia ancora sottoscritto, con la medesima Terna, il contratto di dispacciamento in immissione avente ad oggetto l'impianto Capri, pur avendo immesso, in alcune ore, energia elettrica nella rete pubblica (anche tenendo conto della condizione tecnica di essenzialità dell'impianto medesimo per la sicurezza del sistema elettrico);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, prevede che, nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità possa irrogare, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di garantire certezza nei rapporti attuativi del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, a tutela della continuità e della sicurezza del servizio elettrico erogato nei confronti dei clienti ubicati nell'isola di Capri, intimare, a Sippic, di provvedere senza indugio a sottoscrivere, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, il contratto di dispacciamento in immissione con Terna, avente ad oggetto l'impianto Capri, dandone evidenza all'Autorità

DELIBERA

1. di intimare, a Sippic, di provvedere, entro e non oltre il 15 gennaio 2019, a sottoscrivere, con Terna, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, il contratto di dispacciamento in immissione avente ad oggetto l'impianto Capri, in attuazione dei commi 4.2 e 4.4 della deliberazione 111/06, dandone evidenza all'Autorità;

2. di trasmettere il presente provvedimento a Sippic, nonché a Terna, al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

20 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini